



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO NR. 24

SEDUTA DEL 29/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI).

L'anno **duemilaventuno**, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18.48, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza convocato ai sensi dell'art.73, comma 1, del D.L. n.18 del 17/03/2020 e del conseguente decreto sindacale n.19 del 06 Aprile 2020 e s.m.i., con cui si approvano le linee guida per lo svolgimento delle sedute deliberative del Consiglio Comunale del Comune di Cantagallo, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Guglielmo Bongiorno in qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Merlini incaricata della redazione del presente verbale.

All'appello risultano presenti n. 13 consiglieri come segue:

		Presenti	Assenti
1	Bongiorno Guglielmo	x	
2	Grazzini Maila	x	
3	Gigliotti Giulio	x	
4	Ferri Stefano	x	
5	Morganti Chiara	x	
6	Biagioni Gianmarco	x	
7	Nannetti Elena	x	
8	Del Principe Luca	x	
9	Capri Enrico	x	
10	Logli Alessandro	x	
11	Santi Lorenzo	x	
12	Manciulli Barbara	x	
13	Novellini Paolo	x	

Risultano presenti gli Assessori esterni : Fabbri .

Sono stati designati a scrutatori i seguenti consiglieri: Nannetti,Morganti,Novellini.



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.52 del D.Lgs. 446/1997 e smi sulla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

VISTA la legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) art. 1, comma 639 che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI) componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019;

VISTA la Legge 160/2019, art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale IUC di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Decreto Legislativo 116 del 26/09/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che ha apportato modifiche al D.Lgs. 152 del 03/04/2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA);

RICHIAMATA la deliberazione C.C. 11 del 23/04/2020 con la quale veniva approvato il regolamento Tari;

RITENUTO necessario approvare il nuovo regolamento Tari al fine di renderlo conforme alle nuove disposizioni normative, allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi all'anno 2021, in virtù dell'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2021** affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021 e che la pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2020;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento (allegato 1) si rinvia alle norme legislative inerenti il Tributo sui Rifiuti (TARI) oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del Bilancio di Previsione in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs 446/1997 e smi;

DATO ATTO, che con D.L. 41/2021 (Decreto sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 e all'art.53 comma 16 della L.388/2000, dispone che i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021;

TENUTO CONTO, pertanto, che il regolamento ha efficacia dal 01.01.2021, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed allegati al presente atto;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 convertito in legge n°213/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Uditi gli interventi

Il Sindaco pone in votazione il testo.

ESPERITA la votazione per appello nominale ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

presenti: n.13

votanti: n.13

astenuti: /

voti favorevoli: n.9

voti contrari: n. 4 (Logli, Manciuoli, Novellini, Santi)

DELIBERA

1. DI APPROVARE il nuovo regolamento Tari allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

2. DI DARE ATTO che il regolamento ha efficacia dal 01.01.2021, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

3. DI DARE ATTO che le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi all'anno 2021, in virtù dell'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2021** affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021 e che la pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2020;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del presente atto;



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

Esperita apposita votazione per appello nominale ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

presenti: n.13

votanti: n.13

astenuti: /

voti favorevoli: n.9

voti contrari: n. 4 (Logli, Manciuilli, Novellini, Santi)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs 267/00

-----oOo-----



COMUNE DI CANTAGALLO

PROVINCIA DI PRATO

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 12 del 18 giugno 2021

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI). ADEGUAMENTO AL D.LGS 116/2020 APPROVAZIONE" e sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 IN BASE ALLE RISULTANZE DEL PEF 2021 APPROVATO IN SEDE DI AMBITO TERRITORIALE ATO TOSCANA CENTRO".

Il Collegio dei revisori del Comune di Cantagallo, nominato dall'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio (PO) con delibera consiliare n. 12 del 14 settembre 2018, per il periodo dal 26/09/2018 fino al 15/09/2021 e composto da:

TERZANI, Dr. ENRICO - Presidente

CONTI Dr. TOMMASO - Componente

PANDOLFINI Rag. GIUSEPPE - Componente

riunitosi in teleconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24/04/2020, n. 27;

Viste le proposte di deliberazione indicate in oggetto, pervenute tramite posta elettronica rispettivamente in data di ieri 17/06/2021 e in data odierna, con le quali viene disposta l'approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI) e vengono approvate le tariffe in vigore dal 1/01/2021;

Tenuto presente che l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato, da ultimo, dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, stabilisce che fra gli atti da sottoporre all'esame dell'organo di revisione vi sono anche le "proposte di regolamento di contabilità, economato, provveditorato, patrimonio e di applicazione di tributi locali";

Rilevato che le modifiche apportate al previgente Regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 23/04/2020, costituiscono sostanzialmente l'adeguamento alle nuove norme introdotte dal Decreto Legislativo n. 116 del 26/09/2020, mentre le tariffe fissate a decorrere dal 1/01/2021 scaturiscono dal Piano Economico Finanziario (P.E.F.) approvato per il 2021 dall'Ambito Territoriale ATO TOSCANA CENTRO;

Ricordato:

- che l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

1



COMUNE DI CANTAGALLO

PROVINCIA DI PRATO

ORGANO DI REVISIONE

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- che l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 69/2021, fissa al 30 giugno 2021, limitatamente all'esercizio 2021, il termine per l'approvazione delle tariffe ed i regolamenti della TARI sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dalla Responsabile dell'Area Finanziaria;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI). ADEGUAMENTO AL D.LGS 116/2020 APPROVAZIONE" e sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 IN BASE ALLE RISULTANZE DEL PEF 2021 APPROVATO IN SEDE DI AMBITO TERRITORIALE ATO TOSCANA CENTRO".

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Terzani Dr. Enrico - Presidente

Conti Dr. Tommaso - componente

Pandolfini Rag. Giuseppe - componente



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

Decreto Legislativo 267/2000 – ART. 49 – comma 1

PARERI ED ATTESTAZIONE RELATIVI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE
AD OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI).

In ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si
esprime **parere favorevole** ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs.
267/00.

Cantagallo, li 18.06.2021


IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Beatrice Magnini



In ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si
esprime **parere favorevole** ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs.
267/00.

Cantagallo, li 18.06.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Beatrice Magnini





COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

Nuovo regolamento per l'applicazione della Tassa Comunale sui rifiuti - TARI -

Approvato con Deliberazione Consiglio
Comunale n. 24 del 29/06/2021

Sommario

Sommario	2
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - Oggetto del Regolamento.....	4
ART. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti.....	4
ART. 3 – Soggetto attivo.....	4
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	4
ART. 4- Presupposto per l’applicazione del tributo.....	4
ART. 5- Soggetti passivi e responsabili dell’obbligazione tariffaria.....	5
ART. 6- Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	5
ART. 7- Esclusione per produzione di rifiuti speciali.....	6
ART. 7 bis- Riduzioni per avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche.....	7
ART. 8- Superficie degli immobili.....	7
TITOLO III – TARIFFE	8
ART. 9- Costo di gestione.....	8
ART. 10- Determinazione della tariffa.....	8
ART. 11- Articolazione della tariffa.....	8
ART. 12 - Periodi di applicazione del tributo.....	9
ART. 13- Tariffa per le utenze domestiche.....	9
ART. 14- Occupanti per le utenze domestiche.....	9
ART. 15- Tariffa per le utenze non domestiche.....	10
ART. 16- Classificazione per le utenze non domestiche.....	10
ART. 17- Scuole statali.....	10
ART. 18- Tributo giornaliero.....	11
ART. 19- Tributo provinciale.....	11
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	11
ART. 20- Riduzioni per raccolta differenziata per le utenze domestiche.....	11
ART. 21- Riduzioni per avvio al riciclo di rifiuti urbani delle utenze non domestiche tramite il gestore pubblico	11
ART. 22- Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	12
ART. 23- Agevolazioni.....	12
ART. 24- Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	13
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	13
CONTENZIOSO	13
ART. 25 - Obbligo di dichiarazione.....	13
ART. 26 - Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	13
ART. 27- Poteri del Comune.....	14
ART. 28- Riscossione.....	14
ART. 29- Accertamento.....	15

ART. 30- Sanzioni.....	15
ART. 31- Interessi.....	16
ART. 32- Rimborsi.....	16
ART. 33- Somme di modesto ammontare.....	16
ART. 34 – Dilazioni di pagamento o rateizzazioni.....	16
ART. 35- Ravvedimento.....	17
ART. 36- Riscossione coattiva.....	17
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	17
ART. 37- Entrata in vigore.....	17
ART. 38- Disposizioni transitorie.....	17
ALLEGATO A- elenco categorie con riduzione forfettaria.....	17
ALLEGATO B-categorie non domestiche.....	18
ALLEGATO C Elenco dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche avviate al riciclo tramite il gestore pubblico	18

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito del podestà regolamentare prevista all'art.52 del D.lgs. n.446/97, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti TARI in attuazione dell'art. 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La disciplina concerne, in particolare le condizioni, modalità ed obblighi strumentali per l'applicazione del suddetto tributo nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 del citato art. della L. 147/2013 e s.m.d.
4. Il tributo è destinato a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, determinato sotto forma di tariffa, calcolata in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. n.158/99;
5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 02.07.2008 e succ. integrazioni e modifiche.

ART. 3 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente.
2. Si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno al quale il tributo si riferisce.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 4- Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, ovvero conduzione di locali od aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente fisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
 - b) *aree scoperte operative*, le aree esterne operative per utenze non domestiche, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo art.6 ;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) Le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. Si considera occupato l'immobile che sia idoneo ad un uso potenzialmente produttivo di rifiuti, e si presume occupante, salvo prova contraria, colui che risulti anagraficamente residente nell'immobile o l'intestatario di un contratto di utenza elettrica, di acqua o di gas.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo

ART. 5- Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tariffaria

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 25 i componenti del nucleo familiare;
 - per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte operative di uso comune.
2. Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art.1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, la presentazione dell'elenco degli occupanti.
 3. Nel caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o locate a non residenti.
 4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
 5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

ART. 6- Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come titolo esemplificativo:
 - a) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, superfici dedicate all'allevamento animale, superfici agricole produttrici di paglia, sfalci e potature, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili. Per i locali citati vale la regola che non vi deve essere di norma presenza umana;
 - b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50, dove non è possibile la presenza umana;
 - c) la parte degli impianti sportivi in cui è svolta l'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali; ferma restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristori, gradinate ed in genere aree destinate al pubblico;
 - d) Non sono soggette a tassa le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola e di attività connesse ad essa insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece soggette a tassa le parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola anche se risultino ubicati sul fondo agricolo.
 - e) edifici o loro parti adibiti all'esercizio del culto riconosciuto dallo Stato e i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantori, sacrestie, narteci e simili) nonché i cimiteri;
 - f) locali sfitti privi di mobili e macchinari o di utenze;
 - g) fabbricati danneggiati, inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e regolare autorizzazione comunale o dichiarazione di inagibilità, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettivo mancato utilizzo.
 - h) Le aree che presentano le seguenti caratteristiche:
 - Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione
 - Le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere rilevabili o risultare dalla dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- *sono esclusi* dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - *sono esclusi* dal tributo: le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - *sono soggetti* al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani.
4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 642 della Legge 27.12.2013 n° 147
5. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti
- *sono escluse* dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio
 - *sono soggetti al tributo*: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte delle utenze escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 7- Esclusione per produzione di rifiuti speciali.

1. Per quanto riguarda le sole utenze non domestiche nella determinazione della tariffa, sia della parte fissa che di quella variabile, non si tiene conto di quella parte di superficie in cui è prodotto in via continuativa e prevalente un rifiuto speciale o pericoloso, così come determinato dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani in ottemperanza a quanto disposto nel D.lgs 116/20.
2. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali, la superficie non assoggettata alla tariffa relativa ai locali e alle aree destinati all'esercizio delle attività di cui all'Allegato A, in ragione della oggettiva difficoltà per la determinazione della stessa, è calcolata in via forfettaria sulla base delle percentuali stabilite dallo stesso allegato.
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone la destinazione d'uso e le tipologie dei rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER. Con la presentazione della dichiarazione si considerano assolti gli obblighi per la fruizione del beneficio anche per gli anni successivi.
4. Non sono soggetti a tassa i magazzini a servizio esclusivo dell'area di produzione dei rifiuti speciali ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa e a questa esclusivamente funzionali destinati al solo stoccaggio temporaneo di materie prime. A tale scopo, si considerano pertanto tassabili, tra l'altro i magazzini funzionali anche alla vendita dei beni depositati e quelli ubicati in luogo non fisicamente in contatto con l'area di produzione suddetta.
5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il produttore di rifiuti speciali deve presentare al gestore della TARI la documentazione comprovante l'avvenuta gestione dei rifiuti speciali prodotti nell'anno precedente, in conformità alla normativa vigente (contratti, formulari, fatture, MUD e altra documentazione di legge).
6. Le attività industriali sono classificate all'interno della categoria 20 di cui alla tabella 3b dell'allegato 1 al Dpr 158/1999, salva la facoltà dell'operatore di presentare una denuncia iniziale o di variazione riportante il dettaglio delle destinazioni d'uso delle singole aree, al fine dell'assegnazione delle stesse alla categoria tariffaria più simile per quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

ART. 7 bis- Riduzioni per avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche

1. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato correttamente al recupero nell'anno di riferimento.

2. La riduzione fruibile, in misura sino al 100% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti urbani prodotti ed avviati al recupero rispetto al totale dei rifiuti urbani attribuibili all'utenza interessata, determinata applicando il coefficiente kd, di cui alla tabella 4a dell'allegato 1 al DPR 158/1999, riferito alla specifica categoria di attività. Con separato atto deliberativo il comune potrà stabilire dei fattori moltiplicativi dei Kd, per adeguarli a coefficienti di produzione di rifiuti più attendibili.
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista nel presente articolo, le utenze non domestiche devono trasmettere al soggetto gestore una apposita comunicazione con cui si impegnano ad avviare al recupero i propri rifiuti, avvalendosi di soggetti diversi dal gestore pubblico per un periodo di almeno cinque anni, entro il 30 giugno di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.
4. Per l'annualità 2022, il termine di invio della suddetta comunicazione è il 31 maggio 2021.
5. Il presente articolo trova applicazione a decorrere dal 2022.
6. Al fine di conteggiare i quantitativi di rifiuti urbani gestiti al di fuori del servizio pubblico, per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata e l'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria, entro il 1° febbraio di ciascun anno ai sensi della Legge Regionale n. 14/2021 l'utenza non domestica comunica al Comune e al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente per codice EER e per impianto di destinazione, allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di infedele dichiarazione e di omessa o parziale presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero, il Comune provvede al recupero della quota di tariffa ridotta emettendo avvisi di accertamento con irrogazione di sanzioni.
7. La riduzione proporzionale alle quantità avviate a recupero sarà riconosciuta a consuntivo nel primo avviso utile.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di cui al presente articolo devono comunicarlo a mezzo PEC al Comune e/o al gestore del servizio entro il 30 giugno di ogni anno, con effetti dall'anno successivo.

ART. 8- Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n.147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia rispettivamente uguale o superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Si considerano locali anche le aree esterne operative coperte da tetto o tettoia.
4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione del decreto dell'Agenzia delle Entrate che sancisce l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, 647 della L. 147/2013 la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
5. Le situazioni tributarie denunciate o accertate ai fini dell'applicazione della tariffa di igiene ambientale saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione del tributo.
6. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche

TITOLO III – TARIFFE

ART. 9- Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ogni anno e riportati, ad esclusione delle componenti di competenza del Comune, nel Piano finanziario degli interventi, secondo le modalità definite dall'Autorità di ambito Toscana Centro e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, secondo quanto definito nella delibera ARERA 443/19 e smi.
3. Il competente organo dell'amministrazione comunale e, una volta operativo, l'ATO, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione, approva i piani finanziari redatti dal gestore.
4. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito del tributo.

ART. 10- Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato dall'Autorità d'ambito- ATO Toscana Centro e poi trasmesso al comune per la presa d'atto, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/99.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.
5. Sono compresi nella tariffa i costi relativi alla gestione delle seguenti tipologie di rifiuti:
 1. i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;
 2. i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche, in conformità a quanto stabilito nel d.lgs. 116/20;
 3. i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico;
1. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani esclude i servizi aggiuntivi svolti dall'Ente Gestore non previsti dal Piano Finanziario. Tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica.

ART. 11- Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferiti in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali.
4. Sono assicurate altresì le agevolazioni per la raccolta differenziata alle utenze domestiche di cui art.1 comma 658 della L. n.147/2013 con le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 12 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree esterne e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata ai sensi dei successivi art. 25 e 26.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso e/o nel numero di occupanti dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetto dal giorno di effettiva variazione. decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della

dichiarazione. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata oltre i termini le variazioni decorrono al massimo dal 60esimo giorno precedente alla data di presentazione della dichiarazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

5. Il tributo è applicato dal 1° gennaio 2014 e sostituisce, dalla data stessa, l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi denominato TARES.

6. Per quanto riguarda le utenze non domestiche si presume che l'occupazione dei locali avvenga dalla data della concessione o dell'autorizzazione amministrativa ovvero se antecedente, dalla data di stipula del contratto di locazione o da quella della presentazione della denuncia di inizio attività ovvero ancora dalla data che risulta comunque dichiarata dalla Camera di Commercio o da qualsiasi altro documento che comprovi la disponibilità delle aree o dei locali.

7. Agli effetti del calcolo non sarà computato il mese di inizio dell'occupazione o della conduzione in caso che la stessa sia iniziata oltre il quindicesimo giorno del mese.

8. Le variazioni saranno computate agli effetti del calcolo della tariffa con lo stesso metodo di calcolo di cui al comma precedente.

ART. 13- Tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuti conto del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

2. Tale classificazione è effettuata inoltre tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti del nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.

3. Ai fini della determinazione della Tariffa non si considera la variazione del numero di occupanti dell'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera i 90 giorni nell'arco dell'anno e, pertanto, la medesima variazione non deve essere dichiarata.

4. Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra, si applicano i coefficienti Ka e Kb previsti dalle tabelle 1B e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.

ART. 14- Occupanti per le utenze domestiche

1. I locali adibiti a civile abitazione sono classificati in base al numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza, secondo quanto previsto dai coefficienti prescelti.

2. L'individuazione dei componenti del nucleo familiare è effettuata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di Cantagallo, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti per almeno 90 giorni nell'anno solare.

3. In deroga a tale criterio non si conteggiano i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura, centri socio educativi, istituti penitenziari e i lavoratori o studenti se domiciliati fuori dal Comune di Cantagallo.

4. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio i quali sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si applica una riduzione del tributo pari al 66.67 % ai sensi dell'art.1 comma 48 L. 178 del 31/12/2020.

6. I garage, le cantine e simili dei residenti nel territorio del comune, tenute a disposizione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, poiché la quota variabile è già corrisposta per i locali di residenza.

7. Le cantine, autorimesse e altri simili luoghi di deposito si presumono utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

8. Il numero di occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso bonario di cui all'art 34, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

9. Le utenze domestiche non residenti, ai fini della determinazione della tariffa, si considera un numero fisso di occupanti pari a **due unità** nella generalità dei casi. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

10. L'utenza domestica tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in **due unità**. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti

ART. 15- Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. n. 158/99.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, D.P.R.n.158/99.
3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata sono determinati i connessi coefficienti KC e KD di cui alle su citate tabelle per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso.

ART. 16- Classificazione per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relativi alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie indicate nelle tabelle 3 B e 4 B dell'allegato 1 al D.P.R. n.158/99.
2. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuale attività secondaria, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta;
3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle su citate sono classificati nella categoria che presenta la maggior analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della tipologia dei rifiuti producibili.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività.
5. In tutti i casi di utilizzo promiscuo in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
6. Le attività industriali sono classificate all'interno della categoria 20 di cui alla tabella 3B dell'allegato 1 al Dpr 158/1999, salva la facoltà dell'operatore di presentare una denuncia iniziale o di variazione riportante il dettaglio delle destinazioni d'uso delle singole aree, al fine dell'assegnazione delle stesse alla categoria tariffaria più simile per quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

ART. 17- Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. n.248/2007, convertito con L. n.31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 18- Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta una tariffa giornaliera di gestione rifiuti. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore o uguale a 183 giorni l'anno.
2. L'onere per l'utenza è determinato in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. Nel caso di consegna di bidoni o cassonetti individuali per attività occasionali, potrà essere richiesto il versamento di una cauzione, rapportata al periodo di utilizzo preventivato.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli art. 21 (recupero), art. 22 (inferiori livelli di prestazione), art. 23 (agevolazioni) e 24 (Cumulo di riduzioni e agevolazioni).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, la disposizione del tributo annuale.
7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si considera assolto con il pagamento dell'imposta TARI unitamente al canone di occupazione di suolo e aree pubbliche.

8. Le occupazioni che sono assoggettate al canone mercatale di cui al titolo IV del regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale sono esenti dal pagamento del tributo giornaliero.

ART. 19- Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale su rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.lgs. n.504/92.

2. Il suddetto tributo provinciale debitamente evidenziato nell' avviso di pagamento, è riscosso congiuntamente alla tariffa e riversato direttamente alla provincia secondo le modalità previste per legge.

3. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 20- Riduzioni per raccolta differenziata per le utenze domestiche

1. Fermo restando l'obbligo della copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni, in particolare al fine di incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti.

2. Si applica una riduzione pari al 30% della quota variabile per le utenze che utilizzano il composte.

3. Il Comune può stabilire annualmente un coefficiente di riduzione, da determinarsi con separato atto del competente organo comunale, per le utenze domestiche che raggiungono gli obiettivi annuali di miglioramento delle quantità di rifiuti avviati al riciclo. Tali riduzioni sono concesse alle utenze domestiche anche in modo differenziato per area territoriale o per caratteristiche dei nuclei familiari. Gli obiettivi di raccolta differenziata e la misura delle predette riduzioni viene determinata annualmente.

ART. 21- Riduzioni per avvio al riciclo di rifiuti urbani delle utenze non domestiche tramite il gestore pubblico

1. Le utenze non domestiche che intendono rimanere nel servizio pubblico, fermo restando l'obbligo della copertura integrale dei costi del servizio, hanno riconosciuta una riduzione della quota variabile anche nell'ipotesi in cui l'utenza non domestica conferisca al gestore, in raccolta differenziata, i rifiuti indicati in Allegato C, in quanto tali frazioni avviate al riciclo consentono di ridurre i costi complessivi del servizio.
2. La riduzione è calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al riciclo rapportata ai quantitativi complessivi di rifiuti urbani attribuibili al singolo produttore, calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenze non domestiche. Con separato atto deliberativo il comune potrà stabilire fattori moltiplicativi dei Kd, per adeguarli a coefficienti di produzione di rifiuti più attendibili.
3. La riduzione di cui al presente articolo è concessa proporzionalmente alle quantità avviate a riciclo fino ad un massimo del 100% della parte variabile della tariffa
4. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata con le modalità stabilite nell'allegato 2 al presente Regolamento.
5. Per riciclo si intende tutte le operazioni previste ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett.u), del D.lgs n.152/06.
6. La riduzione viene applicata a consuntivo previa dimostrazione, da presentare entro il 31 maggio di ogni anno, da parte dell'utenza dell'avvenuto riciclo presentata apposta documentazione rilasciata dal gestore probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato al riciclo o altre modalità che il gestore attiverà per la comunicazione dei quantitativi di cui al comma 3.
7. Ai sensi dell'art. 17, legge 166/2016, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può ap-

plicare un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa in relazione alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

8. Per le utenze non domestiche appartenenti alle categorie ristoranti, circoli creativi e bar e campeggi che svolgono un'attività stagionale, ossia un'apertura inferiore a 183 giorni l'anno, si applica una riduzione del 30% della parte fissa e parte variabile. Ai fini della fruizione di suddetta riduzione è necessario presentare entro il 31/05 idonea documentazione attestante la verifica del presupposto. Tale validazione avrà validità nell'anno della presentazione.
9. Si applica una riduzione pari al 30% della quota variabile per le utenze che utilizzano il composte
10. Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza deve essere presentata istanza di richiesta corredata della documentazione di cui ai commi che precede.
11. La riduzione opera di regola mediante compensazione sul primo avviso di pagamento utile.

ART. 22- Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto nella misura del 60% sulla parte variabile della tariffa per le utenze la cui distanza dal cassonetto è oltre 1000 mt, escludendo dal calcolo i percorsi in area privata.
2. Il tributo è ridotto nella misura del 60 % sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche ubicate esternamente al perimetro in cui il servizio è istituito.
3. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente

ART. 23- Agevolazioni

1. Il Comune può determinare ulteriori agevolazioni, iscrivendo quest'ultime a bilancio come autorizzazioni di spesa e garantendo la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 27.12.2013, n. 147, sono esenti dalla TARI Le utenze domestiche di persone che si trovano in particolari condizioni sociali e che ricevono l'assistenza continuativa da parte del Comune; tali situazioni dovranno essere certificate dal Servizio di Assistenza Sociale del Comune.

ART. 24- Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Resta inteso che, in caso di cumulo di più riduzioni e agevolazioni, la percentuale massima delle stesse non potrà superare il 50% della quota variabile, ad esclusione di quelle che sono calcolate anche sulla quota fissa e delle riduzioni di cui all'art. 21 e 22 del presente regolamento.
2. L'incidenza economica nell'applicazione delle riduzioni di cui sopra verrà valutata annualmente dall'Amministrazione Comunale, al fine del rispetto del Piano Finanziario, sulla base dei dati forniti dal gestore.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

ART. 25 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare al Comune entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione o dal verificarsi dell'evento che determina modifiche nella tassazione, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. L'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. Il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. Per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso dei residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 26 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati e presentata al Comune di Cantagallo oppure all'eventuale soggetto affidatario dell'attività di gestione del tributo.
2. La denuncia può essere spedita a mezzo del servizio postale o mail o pec e, in questo caso, può essere redatta su foglio di carta semplice contenente tutti i dati e gli elementi di cui ai commi seguenti,
3. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, nel caso invece di denuncia inoltrata a mezzo servizio postale fa fede il timbro postale di spedizione o altre attestazioni rilasciate dall'ente.
4. La denuncia può essere presentata tramite mezzo informatico o telematico o altre modalità messe a disposizione del gestore in formato digitale (web,app.).
5. Il Comune può, sulla base di dati e delle notizie rilevanti acquisite attraverso le attività di verifica e controllo, nonché attraverso documenti in possesso della Pubblica Amministrazione, effettuare iscrizioni di ufficio, relativi all'anno in corso, con successiva comunicazione dell'avvenuta iscrizione notificata ai termini di legge. In ogni caso l'emissione dell'avviso bonario contenente tutti gli elementi relativi all'iscrizione d'ufficio è da ritenersi valida procedura ai fini dell'iscrizione alla tassa comunale sui rifiuti. La comunicazione può contenere l'invito al pagamento di una quota degli importi dovuti non superiore all'80% di quanto risultante dall'iscrizione d'ufficio; il pagamento di quanto richiesto comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa
6. In ogni caso l'emissione dell'avviso bonario contenente tutti gli elementi relativi all'iscrizione d'ufficio è da ritenersi valida procedura ai fini dell'iscrizione alla tassa comunale sui rifiuti. La mancata contestazione dell'iscrizione d'ufficio entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.
7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 1. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere obbligatoriamente per le utenze domestiche:
 - a. l'indicazione dei dati anagrafici identificativi del soggetto che la presenta,
 - b. il codice fiscale,
 - c. il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti,
 - d. l'ubicazione, superficie dei singoli locali ed aree denunciati e il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente;
 - e. la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
 - f. I riferimenti catastali
9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere obbligatoriamente per le utenze non domestiche:
 - a. l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
 - b. l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ATECO dell'attività, sede principale, legale e/o effettiva),
 - c. l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente;
 - d. la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
 - e. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - f. I riferimenti catastali
10. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei co-obbligati o dal rappresentante legale o negoziale dell'attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e agro-industriale o di servizi.
11. Rimane inteso che la superficie di riferimento da indicare nella denuncia originaria o di variazione per il calcolo della tariffa deve essere determinata come previsto dai precedenti articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.
12. La cessazione dell'uso, della conduzione ovvero della detenzione dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al soggetto gestore del servizio entro 60 (sessanta) giorni dal suo verificarsi.
13. Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti.

ART. 27- Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui servizi TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2727- 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività accertativa, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari al 80 % (ottanta) della superficie catastale determinata secondo criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n.138/98.

ART. 28- Riscossione

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti in base ai dati presenti nelle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, uno o più avvisi bonari che specificano per ogni utenza, il codice identificativo dell'utenza, le somme dovute per tributo, e tributo provinciale, oltre a tutti gli elementi che ne determinano la misura e che consentono un controllo della correttezza della sua determinazione.
2. Il Comune, laddove non siano state ancora approvate le tariffe per l'anno posto in riscossione, emette gli avvisi bonari sotto forma di acconto in base alle tariffe deliberate l'anno precedente; nell'invio successivo il Comune avrà cura di effettuare il relativo conguaglio.
3. Il pagamento da parte degli utenti del tributo dovuto va effettuato entro la scadenza e con le modalità indicate negli appositi avvisi.
4. Se si verificasse la condizione di ritardata consegna degli avvisi di pagamento, le rate si considerano validamente pagate quando il versamento viene effettuato entro 20 giorni dal ricevimento dell'avviso corrispondente.
5. Il comune, con apposita delibera di consiglio, definisce annualmente le scadenze di pagamento del tributo.
6. In caso di iscrizioni derivanti dalle attività istruttorie previste dall'art. 26, la riscossione della tassa dovuta per l'anno di competenza può essere effettuata mediante l'emissione di due o più avvisi di pagamento; tranne l'ultimo avviso, che deve contenere obbligatoriamente il conguaglio effettivo degli importi al netto di quanto già versato, gli avvisi bonari possono determinare gli importi richiesti sulla base di quantificazioni della fattispecie imponibile non superiore all'80% del totale utilizzando se necessario le facoltà previste dall'art. 27 comma 3.
7. Rimane salva la possibilità di emettere bollettazioni ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi che precedono al fine di recuperare eventuali posizioni non incluse nella bollettazione ordinaria.
8. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nell'avviso bonario successivo mediante conguaglio.
9. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso bonario è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito di pagamento. In tale atto sono indicate le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle sole spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 30 e gli interessi di cui all'art. 31.
10. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori /pari a 49 centesimi in base a quanto previsto dal comma 166,art.1, della L.296/2006.

ART. 29- Accertamento

1. L'avviso di accertamento, d'ufficio o in rettifica, è notificato al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R o per le utenze non domestiche per posta certificata, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione o avrebbe dovuto essere effettuato il versamento.
2. L'avviso di accertamento, che costituisce titolo esecutivo così come previsto ai commi. 792-804 dell'art. 1 della L. 160/2019, specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in un'unica rata entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà direttamente alla emissione di un provvedimento cautelare o esecutivo

3. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateizzazione in conformità al regolamento comunale sulla applicazione dei tributi locali.
4. Nel caso in cui l'utente ritenga far presente elementi di discordanza rispetto agli elementi contenuti nell'accertamento, lo stesso è tenuto a formulare precisazioni o contestazioni in merito all'accertamento ed inviare lettera raccomandata con le stesse modalità previste per la presentazione della denuncia di cui all'art. 26.
5. Il Comune è tenuto, se riconosce fondate le osservazioni ricevute, a rettificare o annullare in autotutela l'accertamento.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive.

ART. 30- Sanzioni

1. In caso di omesso o parziale pagamento dell'avviso di liquidazione di cui all'art. 28, comma 10, si procede alla notifica di un avviso di accertamento per parziale, omesso pagamento, con addebito della sanzione del 30% della tariffa dovuta, ferma restando la debenza della tariffa e degli interessi in misura pari al saggio legale.
2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si emette avviso di accertamento relativamente all'anno in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata ed a quelli successivi, sino all'anno di regolarizzazione della violazione, applicando la sanzione del 100% della tariffa non versata con un minimo di 50,00 € .
4. In caso di dichiarazione infedele o incompleta, si provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quelli successivi, sino all'anno di regolarizzazione della violazione, avviso di accertamento applicando una sanzione che varia tra il 75% della tariffa dovuta con un minimo di 50,00 €.
5. Per le altre violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pari a Euro 300 ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.27, ed al comma 693, art. 1 L. 147/2014 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 300.
7. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 6 sono ridotte ad un terzo, se entro il termine di proposizione del ricorso interviene l'acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ART. 31- Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateizzazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale e calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 32- Rimborsi

1. La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo a decorrere dal mese successivo a quello di cessazione dell'occupazione o conduzione, purché di essa sia data tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 25. Agli effetti del calcolo non sarà computato il mese di cessazione in caso di avvenuta cessazione entro il giorno 15 del mese, a partire dal giorno 16 sarà computato il mese intero.
2. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante medesimo.
3. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune dovrà provvedere al rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Le somme da rimborsare potranno essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune.
5. Sulle somme restituite all'utente spettano gli interessi legali.
6. Non si procede al rimborso di somma fino a euro 12,00.

ART. 33- Somme di modesto ammontare

1. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, incluse sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (trenta), con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 296/2006 si stabilisce che l'importo fino a concorrenza del quale il versamento dell'imposta non è dovuto è pari ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per ciascun anno e costituisce anche limite minimo per i rimborsi

ART. 34 – Dilazioni di pagamento o rateizzazioni

1 Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.

2 La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.

3 La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

4 In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi del periodo di rateazione di accertamenti esecutivi, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può essere più rateizzato, l'intero importo ancora dovuto è riscuotibile immediatamente in un'unica soluzione.

ART. 35- Ravvedimento

1. Per il ravvedimento operoso si applicano le disposizioni dell'art. 13 D.lgs n.472/97.

ART. 36- Riscossione coattiva

1 Una volta notificato l'avviso di accertamento a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, decorsi 30 giorni dal termine per il ricorso, il credito sarà affidato all'esattore che, entro i termini di prescrizione, potrà avviare azioni cautelari o esecutive.

2 La riscossione coattiva delle somme non pagate avviene entro il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto di accertamento è divenuto definitivo.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 37- Entrata in vigore

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art.183 comma 1, lettera b-ter punto 2 Dlgs.147/06, che li conferiscono al servizio e dimostrano

ART. 38- Disposizioni transitorie

1. L'ente gestore è stata affidata con delibera G.C. n° 90 del 28/08/2020 le attività di accertamento, riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i termini decadenziali o prescrizionali.

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

2. Per il solo anno 2021, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 116/2020, con riferimento ai presupposti di imponibilità intervenuti sino al 30 giugno 2021, il termine di presentazione delle dichiarazioni originarie o di variazione di superficie relativamente alle utenze non domestiche di cui all'art.26, per le utenze non domestiche, è posticipato al 30 settembre 2021.

ALLEGATO A- elenco categorie con riduzione forfettaria

- 1) Autocarrozzerie 50%
- 2) Lavanderie a secco 20%
- 3) Autofficine , elettrauto 50%
- 4) Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche 25%
- 5) Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazioni superficiali di metalli e non metalli, quali falegnamerie, carpenterie e simili 40%

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi di quelli sopra indicati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tributo alla classe di attività che presenta maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

ALLEGATO B-categorie non domestiche

Codice Attività	Descrizione Attività'
1	Musei biblioteche scuole associazioni luoghi di culto
2	Campeggi distributori carburanti impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici agenzie
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali
10	Negozi abbigliamento calzature libreria cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli
11	Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere barbiere estetista
13	Carrozzeria autofficina elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti trattorie osterie pizzerie pub
17	Bar caffè pasticceria
18	Supermercato pane e pasta macelleria salumi e formaggi generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio
21	Discoteche night club

ALLEGATO C Elenco dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche avviate al riciclo tramite il gestore pubblico

Codice EER	Descrizione Attività
150101	Imballaggi in carta e cartone
200101	Carta e cartone
105102	Imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici



COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

IL PRESIDENTE
F.to Guglielmo Bongiorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Francesca Merlini